

Bruxelles, 6 novembre 2019
(OR. en)

13813/19

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0324(NLE)**

**AVIATION 214
RELEX 1004**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	5 novembre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 569 final
Oggetto:	Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 569 final.

All: COM(2019) 569 final



Bruxelles, 5.11.2019
COM(2019) 569 final

2012/0324 (NLE)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**concernente la conclusione dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto
aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di
Israele, dall'altro**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro è stato negoziato dalla Commissione sulla base dell'autorizzazione ricevuta dal Consiglio nell'aprile 2008.

L'accordo è stato firmato il 10 giugno 2013, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, in conformità alla decisione 2013/398/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio¹. Per quanto riguarda l'UE, sia l'Unione sia i suoi Stati membri sono parti dell'accordo.

Il processo di ratifica è stato completato da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Croazia. La Repubblica di Croazia aderisce all'accordo in conformità alla procedura prevista nell'atto di adesione allegato al trattato di adesione del 5 dicembre 2011 e il pertinente protocollo di adesione della Repubblica di Croazia all'accordo è stato firmato il 19 febbraio 2015².

La presente proposta modifica la proposta iniziale della Commissione [COM(2012)689 final³], adottata il 22 novembre 2012 e successivamente trasmessa al Consiglio, in particolare per tenere conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e in seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12. Al fine di facilitarne l'esame da parte del Consiglio, tutto il testo in questione è presentato come proposta modificata.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

¹ Decisione 2013/398/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro (GU L 208 del 2.8.2013, pag. 1).

² Decisione (UE) 2015/372 del Consiglio, dell'8 ottobre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 64 del 7.3.2015, pag. 1).

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52012PC0689>.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Sintesi dell'accordo proposto**

L'accordo è costituito dal testo di base, che ne contiene i principi fondamentali, e da sei allegati: l'allegato I sui servizi concordati e le rotte specificate; l'allegato II sulle disposizioni transitorie; l'allegato III contenente l'elenco degli altri Stati di cui agli articoli 3, 4 e 8 dell'accordo e all'allegato I; l'allegato IV sulle norme relative all'aviazione civile; l'allegato V sulle frequenze di base concordate su determinate rotte; e l'allegato VI sulle norme e i requisiti regolamentari.

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁴,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro è stato firmato il 10 giugno 2013, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, in conformità alla decisione 2013/398/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio⁵.
- (2) L'accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Croazia. La Repubblica di Croazia aderisce all'accordo in conformità alla procedura prevista nell'atto di adesione allegato al trattato di adesione del 5 dicembre 2011 e il pertinente protocollo di adesione della Repubblica di Croazia all'accordo è stato firmato il 19 febbraio 2015⁶.
- (3) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione.
- (4) È opportuno che l'accordo sia attuato conformemente alla posizione dell'Unione, secondo cui i territori soggetti ad amministrazione israeliana dal giugno 1967 non fanno parte del territorio dello Stato di Israele.
- (5) Gli articoli 4 e 5 della decisione 2013/398/UE contengono disposizioni sul processo decisionale e sulla rappresentazione in merito a varie questioni contenute nell'accordo. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2015

⁴ GU C , pag. .

⁵ Decisione 2013/398/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro (GU L 208 del 2.8.2013, pag. 1).

⁶ Decisione (UE) 2015/372 del Consiglio, dell'8 ottobre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 64 del 7.3.2015, pag. 1).

nella causa C-28/12, è opportuno sospendere l'applicazione di dette disposizioni. Visti i trattati, non sono necessarie nuove disposizioni in materia né disposizioni sugli obblighi d'informazione degli Stati membri, previste all'articolo 6 della decisione. Gli articoli 4, 5 e 6 della decisione 2013/398/UE dovrebbero pertanto cessare di applicarsi alla data di entrata in vigore della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato d'Israele, dall'altro è approvato a nome dell'Unione⁷.

Articolo 2

La posizione che deve essere adottata dall'Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all'articolo 22 dell'accordo che riguardano semplicemente l'inclusione della legislazione dell'Unione nell'allegato IV (Norme relative all'aviazione civile) dell'accordo, con riserva degli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, è stabilita dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale nominato dal Consiglio.

Articolo 3

Gli articoli 4, 5 e 6 della decisione 2013/398/UE cessano di applicarsi alla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente
[...]

⁷ L'accordo è stato pubblicato nella GU L 208 del 2.8.2013, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.